

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

L'attività la P.A. è disciplinata da disposizioni di legge come si evince dall' art.97 della Costituzione e nello specifico l' argomento accesso è disciplinato come documentale dalla L.241/90 (Legge sul procedimento amministrativo) e dal D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) come accesso civico semplice e generalizzato. L' art. 5 del D.Lgs 33/2013 al comma 1 esplicita il diritto di chiunque di richiedere documenti ed informazioni, di cui vi era un obbligo, e ne sia stata omessa la pubblicazione. La modalità avverrà al richiedente anche con l' invio del link al quale accedere per la consultazione. Il comma 2 altresì esplicita che per favorire e promuovere il dibattito pubblico chiunque ha il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. L' accesso ha ampliato il suo perimetro ed è per questo che oggi si parla di FOIA (Freedom of information act tipico dell' ordinamento statunitense) grazie soprattutto alla Riforma Madia. L' istante senza un interesse qualificato ne fa richiesta e la P.A. deve rilasciare gratuitamente i dati ed i documenti richiesti. Nell' istanza il richiedente deve identificare i dati, le informazioni; non è necessaria a motivazione. La modalità con cui viene richiesta: anche per via telematica all' ufficio che detiene i dati, le informazioni, oppure all' URP, ad altro ufficio indicato in A. T. (amministrazione trasparente una sezione dedicata all' interno del sito istituzionale) oppure al RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) qualora la richiesta riguardi dati, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. L' art. 5 bis del D.lgs. 33/2013 evidenzia ipotesi di esclusione o limitazioni. L' accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto ad interessi pubblici: si pensi all' ordine pubblico, l' indagine ed attività ispettive, sicurezza nazionale, ecc. Oppure ad interessi privati come ad esempio la protezione dei dati personali, alla segretezza della corrispondenza e tra l' altro i diritti commerciali e d' autore. L' esclusione si ha per i segreti di Stato od altri casi previsti dalla legge. L' accesso civico si differenzia dall' accesso documentale in quanto quest' ultimo disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della L.241/90 è il diritto dell' interessato di richiedere, prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi e necessita di un interesse giuridicamente rilevante concreto attuale e diretto. All' accesso documentale si applica l' istituto del silenzio rigetto qualora siano passati 30 giorni dalla presentazione dell' istanza senza che la P.A. si sia pronunciata. Contro il rifiuto al rilascio di dati e documenti il cittadino potrà ricorrere al RPCT, al difensore civico od al TAR.

Degno di nota è l' art. 24 della L.241/90 che permette alla P.A. di differire l' accesso ai documenti richiesti, fino a quando la conoscenza di essi possa ostacolare lo svolgimento dell' attività amministrativa.

Concludo evidenziando che l' accesso civico generalizzato, permette la partecipazione, le débats publiques, il confronto con gli stakeholder, permette alla P.A di essere una casa di vetro, trasparente.

D' altro canto non essendo l' accesso civico sottoposto ad alcuna limitazione se non alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere utilizzato in modo irragionevole trasformandosi in nuovi carichi di lavoro ed oneri che si riflettono sfavorevolmente sull' attività della P.A.